



Alcune prime risposte utili, ma molto resta da fare

“Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri offre alcune prime risposte utili a fronteggiare l'emergenza, ma molto resta da fare per salvare l'economia del turismo.”

E' questo il commento a caldo del presidente di Federalberghi, **Bernabò Bocca**, dopo la Conferenza stampa del presidente del Consiglio che ha illustrato i punti principali del provvedimento.

“Bene il rinvio dei termini per il pagamento di IVA, ritenute e contributi e l'intervento sui mutui - dice Bocca - nel sottolineare una situazione drammatica che, quest'anno vedrà gli alberghi registrare un crollo del fatturato che, secondo gli ultimi dati Cerved, diminuirà di oltre il 70%.”

Bocca sottolinea “una doppia preoccupazione relativa alle varie scadenze che si susseguiranno nei prossimi mesi, in primis per il pagamento di IMU e TARI, e per la sorte degli alberghi che vengono gestite con

AVVISO IMPORTANTE

Nella home page del sito www.federalberghi.it sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti concernenti i provvedimenti che si stanno susseguendo in materia di Coronavirus.

E' inoltre disponibile una pagina in cui è riportato l'elenco di tutte le news pubblicate da Federalberghi sull'argomento (circolari, comunicati stampa, newsletter, etc.).

contratto di affitto o formule simili. Ogni mese, quasi ventimila strutture devono pagare un canone alla proprietà e in questo momento non sono in condizione di farlo”.

Ed aggiunge “apprezzo la norma sui voucher, che realizza un giusto equilibrio tra gli interessi dei clienti e quelli degli alberghi, che in questo momento di crisi di liquidità non avrebbero potuto far fronte alle richieste di restituzione delle caparre.

Agli ospiti che avevano già acquistato la vacanza e dovranno cambiare il proprio programma, offriremo un voucher di pari valore, che potrà essere utilizzato nell'arco dei prossimi dodici mesi.”

“Bene anche le risposte sugli ammortizzatori sociali, che offrono copertura a tutti i dipendenti attualmente in servizio e accendono un faro anche sui lavoratori autonomi e sui lavoratori stagionali.

In relazione a questi ultimi, sarà necessario chiarire l'operatività della norma, soprattutto in riferimento

ai circa cinquecentomila lavoratori del turismo che in un anno normale sarebbero stati assunti tra marzo e luglio e che quest'anno corrono seriamente il rischio di restare al palo."

Il presidente degli albergatori ricorda che "Mancano all'appello due misure importanti, che erano state preannunciate: una forma di ristoro per le aziende danneggiate dalla crisi e un incentivo agli italiani che effettuano le vacanze in Italia. Si tratta di passaggi fondamentali per consentire al sistema di fronteggiare una situazione drammatica e per iniziare a programmare il ritorno alla normalità, facendo leva sulla clientela italiana, che storicamente costituisce il nostro primo bacino di riferimento."

E conclude affermando che "Federalberghi ha interagito con le istituzioni nella fase di confronto che ha preceduto l'adozione del provvedimento e intende contribuire attivamente al

dibattito che ne accompagnerà l'iter parlamentare, collaborando con il Governo e con tutte le forze parlamentari, per migliorare i contenuti del decreto."

I punti principali del decreto legge

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha adottato un decreto-legge recante alcune prime misure volte a potenziare il servizio sanitario nazionale e a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.

Ulteriori misure, volte a favorire la ripresa economica e a dare ristoro a chi è stato danneggiato dall'emergenza, costituiranno oggetto di successivi provvedimenti.

Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo

alcune disposizioni di particolare interesse, come risultanti dalle informazioni diramate in conferenza stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da ulteriori informazioni acquisite in via informale.

proroga e rateizzazione del versamento di contributi e ritenute

Per le imprese turistico-ricettive sono sospesi, fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o median-

**Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera**



**per saperne di più
contatta l'Agenzia
più vicina
www.zurich.it**

prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it

te rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

proroga di termini per il versamento dell'IVA

Per le imprese turistico-ricettive sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

rimessione in termini per i versamenti

Gli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

sospensione dei termini per il pagamento delle rate di mutuo

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale delle piccole e medie imprese, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso

sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Sono inoltre previste misure di tutela per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020) e per i prestiti non rateali (la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020).

fondo di garanzia

Viene stanziato un miliardo di euro per potenziare il fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese. Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l'erogazione delle garanzie (gratuità della garanzia, fisazione dell'importo mas-

simo a 1,5 milioni di euro, ammissibilità della rinegoziazione del debito, etc.).

contratti di soggiorno - rimborsi a mezzo voucher

Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l'impossibilità sopravvenuta determinata dall'epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

ospitalità delle persone in sorveglianza sanitaria

Il decreto disciplina l'eventuale requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali



MR
MEDIA HOTEL RADIO
www.mediahotelradio.com

ASCOLTACI. TI ASCOLTIAMO

misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Al riguardo, è opportuno che le organizzazioni aderenti a Federalberghi mantengano uno stretto raccordo con le Aziende Sanitarie e le Prefetture, al fine di definire modalità concordate per l'individuazione delle strutture da porre al servizio di tali esigenze ed il rimborso dei costi che dovranno essere sostenuti dalle strutture che saranno utilizzate per ospitare le persone in quarantena.

contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, sono stanziati 50 milioni di euro da erogare

alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

ammortizzatori sociali

Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi

riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Il datore di lavoro può richiedere che la prestazione venga erogata direttamente dall'INPS al lavoratore.

Per i lavoratori delle aziende turistico-ricettive che occupano sino a cinque dipendenti, le regioni e le province autonome possono disporre il trattamento di cassa integrazione in deroga.

Per i lavoratori autonomi è prevista l'erogazione di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

lavoratori stagionali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rap-

via Toscana, 1
00187 Roma



www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:

UNISALUTE

UnipolSai
ASSICURAZIONI

porto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

licenziamenti - sospensione dei termini

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per sessanta giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino alla scadenza dei sessanta giorni previsti dal decreto in esame i datori di lavoro non potranno procedere al licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

Cancellazioni per sopravvenuta impossibilità - rimborsi a mezzo voucher

Il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri, prevede, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, siano applicabili anche ai contratti di soggiorno.

Con tale disposizione - inserita nel decreto su richiesta di Federalberghi - si consente alle strutture ricettive, nel caso in cui un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l'impossibilità sopravvenuta determinata dall'epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Si ricorda che l'articolo 28

del decreto-legge n. 9, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, e per quanto di specifico interesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei seguenti casi:

- a) per i soggiorni di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, relativamente al medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) per i soggiorni di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) per i soggiorni di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è

via Lucullo, 3
00187 Roma



www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese

disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) per i soggiorni di soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) per i soggiorni di soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,

annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono pertanto comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti:

- dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);

- dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e).

La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunica-

zione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il soggiorno sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Il comma 6 del citato articolo 28 specifica altresì, anche in relazione alle ipotesi di cancellazione delle gite scolastiche, nel periodo di vigenza del divieto (al momento, sono sospese fino al 3 aprile 2020), che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

ATTENZIONE!!!

La circostanza che la facoltà di optare tra l'emissione del voucher ed il rimborso delle somme sia rimessa in capo al titolare della struttura ricet-

**Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi**



**Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it**

tiva costituisce un'ulteriore conferma della mancanza di fondamento delle iniziative adottate recentemente da alcuni portali, che si sono intromessi unilateralmente nel rapporto tra la struttura ricettiva e il cliente, arrogandosi il diritto di procedere d'ufficio alla restituzione delle somme versate dal cliente, per poi addebitarle alla struttura ricettiva.

In considerazione di quanto sopra, invitiamo a considerare con la massima urgenza la possibilità di bloccare l'autorizzazione all'addebito in conto corrente delle commissioni addebitate dai portali (e a chiedere al proprio istituto bancario il rimborso degli importi eventualmente addebitati nei giorni scorsi).

Suggeriamo altresì di invitare le aziende che optino per tale soluzione ad inviare una comunicazione ai portali, eventualmente utilizzando la relativa extranet, per informare che "alla luce delle condizioni straordinarie connesse al diffondersi del virus Covid-19

e dell'impatto che le stesse hanno determinato sulla nostra struttura, ci vediamo costretti a sospendere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, anche in considerazione di quanto previsto dai provvedimenti che sono stati adottati sull'argomento".

Non ci sarà necessità di requisire gli alberghi

"Non ci sarà nessuna necessità di requisire gli alberghi. Eravamo già pronti a questa eventualità e saremo i primi a fare la nostra parte per supportare l'emergenza sanitaria del Paese mettendoci a disposizione per tutto ciò che rientri nelle nostre possibilità".

Con queste parole il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta le disposizioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede, tra i numerosi punti, la possibilità di requisire strutture alberghiere per ospitare persone in quarantena.

Bocca ricorda che "gli albergatori italiani sono sempre stati vicini alla popolazione e al fianco della protezione civile nelle situazioni di emergenza, ospitando decine di migliaia di persone ogni qualvolta si sono verificati eventi gravi quali terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche e tante altre calamità."

"Se si renderà necessario e così sembra - conclude Bocca - ci metteremo al lavoro, insieme alle autorità, per individuare soluzioni che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie senza turbare il normale svolgimento dell'attività d'impresa."

Intanto, già in varie località del Paese le Federalberghi territoriali stanno collaborando con le Regioni e le prefetture, per una cernita che riguardi le soluzioni più idonee. Tra queste Torino e la Toscana e, via via, si stanno unendo allo sforzo comune le altre realtà della Federazione che operano nel Paese.

Sul conto corrente sono presenti le seguenti regole sui mandati di addebito

CREDITORE	MANDATO	INTESTATARIO	LIMITE	STATO TUTTI	OPERAZIONI
			Qualsiasi importo(1)	Attivo	APRI
			Qualsiasi importo(1)	Attivo	APRI
Expedia Lodg				Bloccato	APRI
Booking.Com				Bloccato	APRI
				Bloccato	APRI

a) estratto dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020

Art. 85

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.

b) estratto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Art. 28

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epi-

miologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.